

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1 Ambito di validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto ("CGA") si applicano a tutti i contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati tra una società o un'unità organizzativa del Gruppo Dr. Risch, Wuhstrasse 14, FL - 9490 Vaduz (di seguito: Risch) e un terzo (di seguito: Fornitore o Venditore) ("contratti di fornitura"). Queste CGA sono parte integrante di tutte le richieste di offerta, offerte, ordini e contratti singoli tra Risch e il Fornitore.
- 1.2 Si esclude espressamente l'applicazione delle condizioni d'affari o contrattuali generali del Fornitore. Queste non sono valide neppure se il Fornitore vi fa espressamente riferimento nell'offerta, nella conferma d'ordine o in documenti simili e Risch non si oppone. Simili condizioni sono valide solo se Risch le ha accettate espressamente per iscritto.
- 1.3 Risch si riserva il diritto di modificare le CGA in qualsiasi momento. Le nuove CGA si applicano nei rapporti con il Fornitore solo dopo che gli sono state inviate (è sufficiente un'e-mail).

2 Offerte / Preventivi

- 2.1 L'offerta del Fornitore è gratuita, comprese le dimostrazioni.
- 2.2 Il Fornitore deve rispettare le specifiche di Risch nella stesura del preventivo.
- 2.3 Se l'offerta/il preventivo si discosta dalla richiesta d'offerta, il Venditore deve indicarlo espressamente.
- 2.4 A meno che non sia specificato diversamente nel preventivo, il Venditore rimane vincolato al preventivo per 3 (tre) mesi dalla data dello stesso.
- 2.5 Ulteriori condizioni contrattuali del Fornitore si applicano solo se concordate per iscritto dalle Parti.

3 Conclusione del contratto

- 3.1 Sono validi solo gli ordini scritti (anche trasmessi via e-mail) emessi da Risch. Gli ordini, gli accordi o le modifiche di carattere verbale vengono solitamente confermati per iscritto da Risch affinché risultino validi.
- 3.2 Accettando il nostro ordine, il Fornitore riconosce le condizioni generali di acquisto di Risch (consultabili su www.risch.ch). Si contestano in via preventiva e definitiva eventuali condizioni contrastanti o divergenti contenute nelle offerte del Fornitore e/o nella conferma d'ordine del Fornitore. Tali condizioni sono valide solo se Risch le ha espressamente accettate per iscritto.
- 3.3 Gli ordini possono essere modificati solo d'intesa con l'acquisitore/trice responsabile di Risch.
- 3.4 Il Venditore ha l'obbligo di indicare il numero d'ordine e il riferimento all'ordine di Risch su tutti i documenti (bolle di consegna, fatture,

ecc.). Risch accetta conferme d'ordine, bolle di consegna e fatture solo se in esse sono indicati il rispettivo numero d'ordine e il riferimento all'ordine.

4 Dispositivi medici

- 4.1 Se la prestazione caratteristica è un dispositivo medico ai sensi dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed), il Fornitore è tenuto a garantire che i prodotti forniti siano conformi alle disposizioni svizzere vigenti in materia di dispositivi medici, in particolare alla legge sugli agenti terapeutici (LATer) e all'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed). Risch accetta solo prodotti conformi alla legge svizzera sugli agenti terapeutici (LATer) e all'ordinanza svizzera relativa ai dispositivi medici (ODmed) in vigore.
- 4.2 La tracciabilità dei dispositivi medici deve essere garantita attraverso misure appropriate e deve essere sistematica in caso di richiamo.

5 Complementi alle forniture e servizi di tecnologia medica

Il Fornitore deve mettere a disposizione tutti i complementi alle forniture e i servizi relativi alle apparecchiature e agli impianti medicali in conformità con la legge sugli agenti terapeutici (LATer) e con l'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed) in vigore.

6 Forniture di prova / Ordinazioni di prova / Prestiti per l'uso

- 6.1 Le forniture di prova o le ordinazioni di prova e altri prestiti per l'uso, che sono a pagamento, richiedono un accordo preliminare secondo il punto 3.
- 6.2 Le forniture di prova o le ordinazioni di prova e altri prestiti per l'uso che vengono effettuati senza esplicito accordo scritto sono gratuiti per Risch e Risch non si assume alcuna responsabilità.

7 Modifiche

Risch si riserva il diritto di esigere modifiche fino al collaudo dell'oggetto contrattuale. Se il Fornitore accerta che, a causa delle modifiche, l'esecuzione dell'oggetto contrattuale non può essere conclusa in tempo e/o in base ai costi concordati, deve informare Risch entro 7 giorni e presentare un'offerta corrispondente e corretta. In caso contrario, si presume il suo consenso all'esecuzione dell'oggetto contrattuale modificato senza l'adeguamento dei termini e costi.



8 Prezzo

- 8.1 Se non diversamente concordato nell'ordine scritto (punto 3), i prezzi stabiliti sono considerati prezzi fissi validi fino al luogo di consegna stabilito da Risch (punto 9.2).
- 8.2 Il prezzo concordato (prezzo fisso) è comprensivo di l'IVA (se applicabile). Il prezzo fisso include tutti i costi accessori.
- 8.3 Se non diversamente concordato, il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Risch può compensare i crediti del Fornitore con propri crediti che vanta nei confronti del Fornitore.

9 Condizioni di consegna (data, luogo, trasporto, imballaggio, ecc.)

- 9.1 Consegne parziali o anticipate sono consentite solo con l'espresso consenso scritto di Risch.
- 9.2 Il luogo di consegna (luogo di adempimento) per il Fornitore è il luogo di fornitura indicato da Risch.
- 9.3 Senza un compenso aggiuntivo, il Fornitore deve scaricare l'oggetto contrattuale, trasportarlo fino al luogo di consegna, installarlo correttamente e metterlo in funzione. Il prezzo di acquisto (prezzo fisso) include anche la formazione del personale di Risch in modo da porlo in grado di utilizzare l'oggetto contrattuale come previsto e senza rischi.
- 9.4 Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio professionale. Risch si riserva il diritto di impartire istruzioni speciali, ma non esime il Fornitore dalla responsabilità di un imballaggio professionale. Risch ha il diritto di rispedire l'imballaggio con conseguente accredito dell'importo fatturato.
- 9.5 Il ricorso a subfornitori o agenti ausiliari è consentito solo con il consenso scritto di Risch. Risch può inoltre pretendere il ricorso a o l'esclusione di subfornitori o agenti ausiliari.

10 Obblighi di chiarimento

Il Fornitore ha l'obbligo di informare Risch sulle proprietà particolari dell'oggetto contrattuale e su eventuali problemi nell'adempimento del contratto. Se il Fornitore viola questi obblighi di chiarimento, è responsabile di tutti i danni che ne derivano.

11 Scadenze / Ritardo del Fornitore / Pena convenzionale

- 11.1 Le scadenze concordate sono vincolanti e sono considerate scadenze fisse.
- 11.2 Se il Fornitore constata che il contratto non può essere adempiuto in tempo, ne deve informare immediatamente Risch per iscritto.
- 11.3 Se il Fornitore è in ritardo e Risch continua ad insistere sulla consegna, dovrà pagare a Risch una penale per il ritardo pari allo 0,5% dell'importo totale dell'ordine per ogni giorno di ritardo fino a un massimo del 10%, a meno che il Fornitore non possa dimostrare che non gli è

imputabile il ritardo. Risch si riserva il diritto di dimostrare di avere subito danni maggiori. Il pagamento della penale per ritardo non esime il Fornitore dall'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

12 Collaudo / Garanzia / Tutela contro i difetti

- 12.1 Gli oggetti contrattuali e gli altri servizi (installazioni) sono considerati collaudati allorché Risch dichiara al Fornitore che i servizi sono stati eseguiti in conformità al contratto o dopo il decorso del termine indicato al punto 12.4. I vizi occulti sono esclusi da questa regolamentazione.
- 12.2 Fatti salvi altri accordi contrattuali, il Fornitore garantisce per un periodo di 3 anni che non esistono rivendicazioni di terzi sull'oggetto contrattuale, che l'oggetto contrattuale è adatto allo scopo d'uso concordato, non presenta difetti che ne pregiudichino il valore o l'idoneità e ha le caratteristiche, le prestazioni e le specifiche assicurate.
- 12.3 Lo scopo d'uso e le caratteristiche assicurate sono determinate in conformità al contratto, i suoi allegati e la corrispondenza precontrattuale. Il Fornitore garantisce inoltre che sono state rispettate tutte le norme, le direttive, le regole della tecnologia e le raccomandazioni delle associazioni professionali applicabili all'oggetto contrattuale.
- 12.4 Si esclude l'obbligo immediato di ispezione e di reclamo dei difetti ai sensi dell'art. 201 CO. Risch ha il diritto di reclamare per iscritto i difetti entro 14 giorni lavorativi dall'individuazione.
- 12.5 In caso di difetti relativi all'oggetto contrattuale stesso e/o al suo montaggio, spettano a Risch i diritti di garanzia verso il Fornitore previsti dalla legge. Risch può anche chiedere un intervento di riparazione/retifica.
- 12.6 Il Fornitore respingerà a proprie spese e a proprio rischio le rivendicazioni di terzi dovute a violazioni di diritti connessi all'utilizzo da parte di Risch dell'oggetto contrattuale e manleverà Risch per tutti i danni e i costi (comprese le spese processuali e legali) sostenuti da Risch a questo titolo.
- 12.7 Il Fornitore garantisce a Risch la disponibilità di pezzi di ricambio per il periodo di utilizzo tecnico previsto dell'oggetto contrattuale, come minimo per 10 anni. Il Fornitore è tenuto a informare Risch riguardo la fine prevedibile della disponibilità di pezzi di ricambio.

13 Trasferimento dei rischi

L'utilità e i rischi connessi all'oggetto contrattuale passano a Risch nel momento della sua consegna a Risch da parte del Fornitore presso il luogo di adempimento (punto 9.2). Se il Fornitore è obbligato ad eseguire servizi di montaggio o altri servizi, l'utilità e i rischi passano a Risch con il collaudo di questi servizi.

14 Riservatezza / Pubblicità

- 14.1 Il Fornitore si impegna a utilizzare tutte le conoscenze, i documenti, i mezzi ausiliari e altri oggetti, le informazioni o i dati che gli sono stati ceduti o resi accessibili in base al rapporto giuridico con Risch esclusivamente ai fini della corretta elaborazione e dell'adempimento del rapporto contrattuale e a non cederli o a renderli disponibili a terzi o a non utilizzarli nell'interesse o a vantaggio di terzi.
- 14.2 Il Fornitore è tenuto a trattare il suo rapporto giuridico con Risch e tutte le relative informazioni con riservatezza. Non è consentita la divulgazione dei relativi processi per scopi pubblicitari o come referenze senza il consenso scritto di Risch.
- 14.3 Alla prima richiesta, il Venditore consegna a Risch i documenti di cui quest'ultima chiede la restituzione; inoltre il Fornitore si impegna a distruggere, sempre su richiesta, qualsiasi documento in suo possesso che gli è stato consegnato da Risch o di cui ha fatto una copia in qualsiasi forma.

15 Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale associati al contratto così come tutti i diritti sui risultati del lavoro prodotti specificamente per Risch passano a Risch al momento del pagamento del compenso. Questo vale in particolare anche per invenzioni, software, registrazioni di qualsiasi tipo, piani e modelli. Se determinati diritti di proprietà immateriale non possono essere trasferiti a Risch per motivi legali, il Fornitore concede a Risch un diritto d'uso completo e illimitato senza un ulteriore indennizzo.

16 Responsabilità civile del produttore / Assicurazione di responsabilità civile

- 16.1 Nella misura in cui il Fornitore sia responsabile per un danno causato dal prodotto, egli è obbligato a risarcire Risch per le richieste di risarcimento danni di terzi, a prima richiesta, se la causa rientra nella sua sfera di controllo e di

organizzazione ed egli stesso è responsabile nel rapporto esterno.

- 16.2 Il Fornitore si impegna a mantenere valida un'assicurazione di responsabilità civile del produttore con una copertura forfettaria di 10 milioni di CHF per ogni caso di danno personale/materiale. Se Risch ha diritto a un ulteriore risarcimento danni, questo resta impregiudicato. Risch può chiedere al Fornitore la prova che esiste la corrispondente tutela assicurativa (copertura).

17 Codice di condotta Risch

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi vigenti oltre che il "Codice di condotta Risch per i fornitori" (<http://www.risch.ch>). Si impegna inoltre ad obbligare i suoi subfornitori a rispettarlo e al relativo controllo. Risch si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento una verifica del Fornitore per quanto riguarda il rispetto di tutte le leggi, le disposizioni legali e le norme applicabili, compreso il "Codice di condotta Risch per i fornitori". In caso di gravi violazioni di questa clausola, a Risch spetta un diritto di risoluzione immediata.

18 Cessione, trasferimento, pegno e diritti di ritenzione

- 18.1 I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale non possono essere ceduti, trasferiti o costituiti in pegno a favore di terzi senza il previo consenso scritto di Risch. Le singole società di un gruppo non sono considerate terze parti.
- 18.2 Al Fornitore non spettano diritti di ritenzione o altri diritti di trattenimento.

19 Diritto applicabile / Foro competente

- 19.1 Il foro competente è Buchs.
- 19.2 Si applica il diritto materiale svizzero con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) dell'11 aprile 1980.